

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-267 del 18/02/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA BOTTONIFICIO LAB SNC DI BELOTTI TIZIANA & C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE DI BOTTONI IN MADREPERLA SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA I MAGGIO n. 70.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-287 del 18/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA BOTTONIFICIO LAB SNC DI BELOTTI TIZIANA & C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE DI BOTTONI IN MADREPERLA SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBIcato IN COMUNE DI PIACENZA, VIA I MAGGIO N. 70.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza della Ditta BOTTONIFICIO LAB SNC DI BELOTTI TIZIANA & C. presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Piacenza e trasmessa dallo stesso con nota del 04/11/2015, prot. n° 93431 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con prot. n° 65707), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività "fabbricazione di bottoni in madreperla" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Via I Maggio n° 70;

Rilevato che l'istanza è stata avanzata per acquisire i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101 comma 7 – lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VERIFICATO che:

- lo scarico - costituito da acque reflue provenienti dai risciacqui durante le fasi di burratura e tintura dei bottoni - recapita in pubblica fognatura previo passaggio in una vasca di raccolta con pompa di sollevamento e pozzetto di prelievo fiscale (indicato in planimetria con la dicitura "POZZETTO ISPEZIONE FINALE");
- lo scarico è classificato come scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101 comma 7 – lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche è stato autorizzato dal Comune di Piacenza con atto del 12/08/2013, P.G. N° 61195;
- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, precedentemente autorizzate dalla Provincia di Piacenza con Determinazione Dirigenziale n. 554 del 25/03/2002, la ditta ha dichiarato che *"...non sono intervenuti cambiamenti..."* rispetto alla situazione autorizzata;

ACQUISITA nel merito la Determinazione Dirigenziale del Comune di Piacenza n° 1818 del 09/12/2015 trasmessa alla Provincia di Piacenza con nota del 14/12/2015, prot. n° 108686 (acquisita agli atti il 15/12/2015 con prot. n° 73066);

DATO ATTO che, rispetto all'inquinamento acustico, il Comune di Piacenza, interpellato in proposito con nota del 16/11/2015 prot. prov.le n. 68040, non ha fatto rilevare condizioni ostative all'esercizio dell'attività;

ACQUISITI inoltre i seguenti contributi istruttori:

- nota di PEC del 14.12.2015 (prot. prov.le 73066 del 15/12/2015) con cui il Comune di Piacenza ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n° 1818 del 09/12/2015 con la quale, tra l'altro, ha formulato il proprio parere urbanistico favorevole con prescrizioni;

- nota PEC del 01.12.2015 (prot. prov.le 70914 di pari data) con cui Arpa, Sezione Prov.le di Piacenza trasmetteva il proprio parere favorevole per quanto riguarda le emissioni in atmosfera secondo determinate prescrizioni;
- nota di PEC del 30.12.2015 (prot. prov.le n. 75789 di pari data) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica comunicava di non avere particolari osservazioni o prescrizioni al riguardo;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **BOTTONIFICIO LAB SNC DI BELOTTI TIZIANA & C.** (COD. FISC. 01090640333) – avente sede legale in Comune di Belpasso (CT), Fraz. Piano Tavola, S.P. 14, Zona Industriale – per l'attività "fabbricazione di bottoni in madreperla" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Via I Maggio n° 70 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;

2. **di stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 LOCALE TINTORIA

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Durata	2 h/g
Altezza minima	5
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Ammoniaca e sale ammonio in forma gassosa (espressi come NH ₃)	25 mg/Nm ³
Acido cloridrico (espresso come HCl)	5 mg/Nm ³
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 LABORATORIO

Portata massima	4000 Nm ³ /h
-----------------	-------------------------

Durata	4 h/g
Altezza minima	5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particolare	10 mg/Nm ³

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o UNI EN 10169 per la determinazione delle **portate**;
 - o UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - o M.U. 632 per la determinazione dell'**ammoniaca**;
 - o Allegato 2 al D.M. 25.8.2000 per la verifica dei limiti di emissione degli **dell'acido cloridrico e solforico**;
- c) per la misura del materiale particolare la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti ovvero il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per E1 ed annuale per E2 ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae Sezione Prov.le di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;

3. **di impartire**, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, le seguenti prescrizioni:

- a) lo scarico in pubblica fognatura dovrà riguardare solo le acque reflue provenienti dai risciacqui durante le fasi di burratura e tintura dei bottoni; i reflui derivanti da tutte le altre fasi del ciclo di lavorazione che comportano l'utilizzo di prodotti chimici potenzialmente nocivi per l'impianto di depurazione dovranno essere stoccati e smaltiti come rifiuto presso un impianto di trattamento autorizzato. I documenti comprovanti l'avvenuto smaltimento dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di controllo;
- b) i pozzetti di ispezione ed il pozzetto di prelievo fiscale dovranno essere mantenuti sgombri in modo tale da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare, accessibile ed attrezzato per consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue. Tale pozzetto essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- c) lo scarico dovrà rispettare, nel pozzetto di prelievo fiscale, i limiti di cui alla Tab. 1, punto 5), della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- d) i limiti di emissione di cui alla precedente lettera c) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- e) dovrà essere effettuata una costante e periodica pulizia delle condotte fognarie, della vasca di raccolta e dei pozzetti di ispezione/prelievo fiscale con l'asportazione dei fanghi depositati;
- g) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui

alla precedente lettera c) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. **di fare salvo** che qualsiasi rifiuto provenienti dalla pulizia delle condotte fognarie, della vasca di raccolta e dei pozzetti di ispezione/prelievo fiscale dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

5. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza sulla base del presente atto – sostituisce:
 - l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera precedentemente rilasciata dalla Provincia di Piacenza, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 203/1988, con Det. Dir. 25/3/2002 n. 554;
 - l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche rilasciata dal Comune di Piacenza con atto del 12/08/2013, P.G. n° 61195;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.